

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea (652);	
CAVALIERE: Modifica alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, recante norme sugli appalti di opere pubbliche (156);	
LOMBARDO ed altri: Modifica dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 649, concernente norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche (676)	73
PRESIDENTE	73
CARENINI, <i>Relatore</i>	74
CASTOLDI	74
LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	74

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea (652); e delle proposte di legge Cavaliere: Modifica alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, recante norme sugli appalti di opere pubbliche (156); Lombardo ed altri: Modifica dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 649, concernente norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche (676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea » e delle concorrenti proposte di legge di iniziative dei deputati Cavaliere: « Modifica alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, recante norme sugli appalti di opere pubbliche »; Lombardo ed altri: « Modifica dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 649, concernente norme per la partecipazione delle cooperative di

La seduta comincia alle 10,15.

SOBRERO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche».

Prego il relatore, onorevole Carenini, di rendere noti alla Commissione i risultati dei lavori svolti dal Comitato ristretto sui progetti di legge in discussione: i colleghi ricorderanno, infatti, che, nella seduta del 24 marzo scorso, avevamo deciso di procedere ad una più approfondita considerazione dei testi, anche alla luce dei pareri trasmessi dalle competenti Commissioni, nonché degli emendamenti di cui vari gruppi avevano preannunciato la presentazione.

CARENINI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha innanzitutto ritenuto, a conclusione dei suoi lavori, che la proposta di legge Cavaliere, n. 156, possa considerarsi assorbita dal disegno di legge n. 652, mentre la proposta di legge Lombardo ed altri, n. 676, debba essere stralciata dalla discussione abbinata e, quindi, seguire un proprio *iter*. La nostra discussione, pertanto, ove questa proposta fosse accolta, verterebbe da ora in poi solo sul disegno di legge n. 652 e sulla proposta di legge Cavaliere n. 156. Circa il disegno di legge, sono state prese in Comitato ristretto alcune decisioni all'unanimità; in particolare, è stato da me elaborato un nuovo testo dell'articolo 1 — che era il più difficile da formularsi, in quanto la materia che tratta dev'essere sottoposto all'ulteriore vaglio della I Commissione affari costituzionali — successivamente modificato durante la discussione presso il Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di disabbinare la proposta di legge Lombardo e altri n. 676 e di assumere come testo base della discussione il disegno di legge n. 652.

(Così rimane stabilito).

CASTOLDI. Signor presidente, prima di passare all'esame degli articoli, desidereremo avere alcuni chiarimenti dal Governo, con riferimento alle obiezioni sollevate dal gruppo comunista sull'articolo 17 del disegno di legge n. 652.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda l'articolo 17, sono effettivamente rimaste aperte due questioni. La prima concerne l'interpretazione di quanto disposto al primo e al

terzo comma dell'articolo medesimo, apparendo i commi in questione sostanzialmente identici. In realtà, da una loro attenta lettura, emerge che il primo comma concerne la fase attinente alla presentazione delle offerte per gli appalti, mentre il terzo comma si riferisce alla fase riguardante l'ammissione, alle gare o alla trattativa di cui al secondo comma, di imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire. I due commi hanno pertanto una loro autonomia, ed è necessario che essi rimangano così formulati nel contesto dell'articolo 17.

CASTOLDI. Comunque ritengo che il concetto non sia esposto con sufficiente chiarezza, e potrebbe essere meglio precisato: nel primo comma, infatti, si dice: « sono ammesse a presentare offerte... » mentre nel terzo è scritto: « possono altresì essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma... » il che è una cosa diversa.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nel primo caso le imprese riunite debbono indicare l'impresa capogruppo già nel fare l'offerta, mentre nel secondo caso questa indicazione possono fornirla successivamente all'ammissione alle gare o alla trattativa in questione.

CASTOLDI. Se si tratta di questo, cioè di una specie di pre-appalto, allora siamo d'accordo sul testo dei due commi.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La seconda questione, alla quale il Governo in linea di principio non si oppone, è quella relativa alla proposta di aggiungere all'articolo 17 il riferimento ai consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, disciplinati dalle norme della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni.

CASTOLDI. Mi riservo di presentare un ordine del giorno in merito ai problemi sollevati dall'applicazione della normativa sugli appalti all'interno dell'ordinamento italiano.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 1 predisposto dal Comitato ristretto e accettato dal Governo:

ART. 1.

La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore a 1000 milioni di lire, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome, dagli enti locali e dagli enti pubblici.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la concessione di sola costruzione è equiparata all'appalto.

Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché dalle province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza devono rispettare, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 4, legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1, dell'articolo 3, legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3 degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, degli articoli 14 e 17, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e degli articoli 2 e 3, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, i principi contenuti nella presente legge in tema di pubblicità degli appalti e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonché di criteri di aggiudicazione degli atti agli organi

della Comunità Europea. In mancanza di legge regionale, viene osservata la presente legge in tutte le sue disposizioni. In caso di accertata inattività degli organi regionali, che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, si applica il disposto dell'art. 1, terzo comma, n. 5, della legge 22 luglio 1975 n. 382.

Poiché la formulazione di questo articolo coinvolge aspetti di competenza della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di massima.

(È approvato).

La discussione sull'articolo 1 è sospesa. Trasmetterò il testo dell'articolo alla I Commissione affari costituzionali per il parere di competenza.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO